



COMUNE DI SANT'URBANO

Provincia di Padova

STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 17.03.2004

**Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 28 del 30.07.2007
e n. 15 del 02.06.2013.**

**Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 58 del
12.07.2013.**

**Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Sant'Urbano dal
12.07.2013 all'11.08.2013**

In vigore dal 12.08.2013.

INDICE:

TITOLO I	PRINCIPI GENERALI	Pag.
Art. 1	Principi fondamentali	3
Art. 2	Finalità	3
Art. 3	Collaborazione	3
Art. 4	Stemma e gonfalone	4
TITOLO II	IL TERRITORIO DEL COMUNE	
Art. 5	Sede comunale	4
Art. 6	Frazioni comunali	4
TITOLO III	ORGANI ELETTIVI	
Art. 7	Organi	5
Art. 8	Consiglio Comunale	5
Art. 9	Competenze e Attribuzioni	6
Art. 10	Sessioni e Convocazioni	6
Art. 11	Linee programmatiche di mandato	7
Art. 12	Composizione del Consiglio e prima convocazione	7
Art. 13	Commissioni	8
Art. 14	Attribuzioni delle commissioni	8
Art. 15	Consiglieri	9
Art. 16	Diritti e doveri dei consiglieri	9
Art. 17	Gruppi Consiliari	10
Art. 18	Deliberazioni del Consiglio Comunale e degli organi collegiali	10
Art. 19	La Giunta Comunale	11
Art. 20	Nomina della Giunta	11
Art. 21	Assessori esterni al consiglio comunale	12
Art. 22	Funzionamento della giunta	12
Art. 23	Attribuzioni	12
Art. 24	Deliberazioni della Giunta Comunale	14
Art. 25	Sindaco	14
Art. 26	Attribuzioni di amministrazione	15
Art. 27	Attribuzioni di vigilanza	16
Art. 28	Attribuzioni di organizzazione	16
Art. 29	Mozioni di sfiducia	17
Art. 30	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco – Il vicesindaco	17
TITOLO IV	ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI	
CAPO I	UFFICI	
Art. 31	Principi strutturali e organizzativi	18
Art. 32	Organizzazione degli uffici del personale	18
Art. 33	Regolamento degli uffici e dei servizi	19
Art. 34	Diritti e doveri dei dipendenti	19
Art. 35	Responsabili degli uffici e dei servizi	20

	Art. 36	Funzioni specifiche attribuibili ai responsabili degli uffici e dei servizi	20
CAPO II		UFFICI DI ALTA AMMINISTRAZIONE	
	Art. 37	Incarichi dirigenziali, di alta specializzazione, collaborazioni esterne, uffici di controllo e alle dirette dipendenze del sindaco	22
	Art. 38	Segretario Comunale	22
	Art. 39	Vicesegretario comunale	23
	Art. 40	Direttore Generale	23
TITOLO V		I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	
	Art. 41	Servizi comunali	24
	Art. 42	Le società per azioni	24
	Art. 43	Gestione associata dei servizi e delle funzioni	24
	Art. 44	Accordi di programma	25
TITOLO VI		ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 45	Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune	25
	Art. 46	Valorizzazione del libero associazionismo	25
	Art. 47	Consultazione della popolazione del Comune	26
	Art. 48	Modalità e termini	26
	Art. 49	Referendum consultivo	27
	Art. 50	Regolamento per il referendum	28
	Art. 51	Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione	28
	Art. 52	Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati	28
	Art. 53	Difensore Civico	29
	Art. 54	Regolamento per il Difensore Civico	29
	Art. 55	Difensore Civico pluricomunale	30
TITOLO VII		STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO	
	Art. 56	Il processo di programmazione	30
	Art. 57	Collegamento fra la programmazione ed il sistema dei bilanci	30
	Art. 58	Il controllo di gestione	31
TITOLO VIII		FINANZA E CONTABILITA'	
	Art. 59	Revisore dei conti	31
	Art. 60	Motivazioni delle deliberazioni consiliari	32
TITOLO IX		NORME TRANSITORIE	
	Art. 61	Regolamenti comunali anteriori	32

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Sant'Urbano in attuazione del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune di Sant'Urbano svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi nazionali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di valorizzare la persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la propria azione ai principi di efficienza, economicità, trasparenza, partecipazione e responsabilità, volta all'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Il Comune di Sant'Urbano si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità:
 - a) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio, per garantire alla collettività una migliore qualifica della vita;
 - b) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e diritti tra i generi.**

Art. 3

Collaborazione

1. Il Comune, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazioni e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili e in vista di possibili Unioni con Comuni contermini.
2. Il Comune, a tale scopo, promuove forme permanenti di consultazione con i Comuni contermini.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Al Comune di Sant'Urbano, con Decreto Presidente della Repubblica in data 15.12.1981, sono stati concessi uno stemma ed un gonfalone così descritti:

Stemma - trinciato da una banda di verde: il primo d'azzurro al leone di San Marco in maestà; il secondo d'argento ad una spiga di grano in palo. Ornamenti esteriori da Comune.

Gonfalone – drappo bianco riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Sant'Urbano.

Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto bianco con bullette argentate poste a spirale. Nella faccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolori dai colori nazionali frangiati d'argento.

2. L'uso dei simboli comunali sarà disciplinato da apposito regolamento.

TITOLO II

IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 5

Sede comunale

1. La Sede Comunale è sita nella frazione di Ca' Morosini.
2. Gli uffici comunali distaccati possono essere ubicati anche nelle frazioni.
3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse.

Art. 6

Frazioni comunali

1. Le frazioni esistenti nel Comune di Sant'Urbano sono le seguenti: Carmignano, Sant'Urbano, Balduina e Ca' Morosini.
2. Agli abitanti delle frazioni sono assicurate forme di partecipazione alle scelte del Comune nei modi stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.
3. Il territorio del Comune si estende per Km². 31,84 e confina con i Comuni di Villa Estense, Vighizzolo d'Este, Piacenza d'Adige, Fiume Adige (Provincia di Rovigo: Comune di Lendinara, Lusina), Barbona, Vescovana e Granze.

TITOLO III **ORGANI ELETTIVI**

CAPO I'

Art. 7

Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto; gli atti degli organi sono adottati nella sussistenza dei presupposti e con le forme previste dalla legge.
2. Salvo che la legge espressamente disponga altrimenti, gli atti, di cui al comma 1, si perfezionano con la sottoscrizione dell'organo competente all'adozione ovvero, in caso di organi collegiali, con la sottoscrizione del Presidente e dell'organo o titolare dell'ufficio che, per legge o per regolamento, svolga funzioni di verbalizzazione.
3. Gli atti, di cui al comma 1, sono resi pubblici con l'affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.
4. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
5. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello stato.
6. La giunta collabora col sindaco nel governo del comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.

Art. 8

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione ed ispira la propria azione al principio di solidarietà.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco e definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

Art. 9

Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 10

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre giorni liberi. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 1 giorno dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni straordinarie, almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di attuazione dei programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta. Con cadenza annuale, il consiglio provvede, in occasione della verifica di cui all'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e poi del conto consuntivo, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, e comunque immediatamente dopo la convocazione dei comizi elettorali, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Composizione del Consiglio e prima convocazione

1. Il consiglio comunale è composto dal Sindaco e da n. 6 membri.**
2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto con il seguente ordine del giorno:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - b) comunicazioni del Sindaco in ordine alle nomine della Giunta e del Vicesindaco;

Art. 13

Commissioni

1. Il consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta o di studio. Le commissioni d'indagine e/o d'inchiesta possono essere costituite solo per oggetti determinati e traggono le loro conclusioni in un documento finale da presentare al consiglio comunale entro il termine finale previsto dalla deliberazione costitutiva.
2. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale e nel rispetto delle vigenti norme in materia di rappresentanza di genere e può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. **
3. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori tutti coloro che sono ritenuti necessari ai fini dell'oggetto posto all'ordine del giorno e le sedute sono pubbliche, salvo disposizione del presidente; in ogni caso non sono pubbliche qualora vertano sulla trattazione e/o valutazioni e/o apprezzamenti su persone.
5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Art. 14

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
3. Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni :
 - la nomina del Presidente della commissione;
 - le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazione loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15
Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. Nel caso di impedimento od impossibilità del primo degli eletti, è ritenuto consigliere anziano il secondo degli eletti e così di seguito.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 16
Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. La risposta alle interpellanze ed alle mozioni dei consiglieri sarà inserita all'Ordine del giorno del Consiglio che si terrà nei trenta giorni successivi la data di presentazione.
2. Ciascun consigliere comunale ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale e hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri.
3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato secondo le modalità stabilite dal regolamento. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche, con apposita informazione alla conferenza dei capigruppo.
5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.

6. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
7. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, anche comunali, aziende, istituzioni o altri organismi e sia prevista espressamente la rappresentanza, anche delle minoranze, si procederà con voto limitato, secondo le modalità stabilite nel regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno la comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente alla indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.
3. I capigruppo consiliari sono domiciliati presso l'impiegato addetto all'ufficio protocollo del comune o altro dipendente indicato dal segretario comunale.

Art. 18

Deliberazioni del Consiglio Comunale e degli organi collegiali

1. Il consiglio comunale deve essere convocato almeno due volte all'anno per l'esame e l'approvazione dei bilanci, dei piani e dei programmi e le sedute sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta facendo uscire il pubblico.
2. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese: sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno la metà dei consiglieri assegnati, salvo che la legge non disponga diversamente; nel computo dei presenti non è compreso il Sindaco o chi legalmente lo sostituisca. In seconda convocazione le adunanze del consiglio comunale sono validamente tenute con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge; nel computo dei presenti non è compreso il Sindaco o chi legalmente lo sostituisca. **
4. Le deliberazioni del consiglio comunale sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e/o servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

7. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità e viene sostituito, in via temporanea, da un componente del collegio nominato dal presidente.

Art. 19

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori non superiore a 2 di cui uno è investito della carica di vicesindaco. **
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
- 2 bis. La composizione della Giunta Comunale deve essere conforme alle vigenti disposizioni in materia di rappresentanza di genere.**
3. La giunta comunale collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario, o dei responsabili degli uffici e dei servizi, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
5. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
6. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 20

Nomina della Giunta

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco con decreto sottoscritto per accettazione dalle persone nominate. Le nomine hanno efficacia dal momento della sottoscrizione del decreto e sono presentate al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Le funzioni di Ufficiale di Governo, compresa quella di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, sono svolte solamente dal Sindaco o dal Vicesindaco che legalmente lo sostituisca.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari. Il Sindaco ha l'obbligo di sostituire gli assessori revocati o per i quali siano sopravvenute cause di incompatibilità od altrimenti cessati dalla carica, quando il numero dei componenti possa, in virtù di tali cause, scendere

complessivamente al di sotto del numero necessario alla validità delle sedute di Giunta. Nel caso di revoca la sostituzione deve avvenire contestualmente all'atto di revoca.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.*
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
5. Le dimissioni degli assessori sono irrevocabili e vanno presentate per iscritto al Sindaco e sono acquisite al protocollo del Comune.

Art. 21

Assessori esterni al consiglio comunale

1. Non può essere nominato assessore esterno chi sia stato candidato nelle elezioni amministrative per il consiglio in carica.
2. Gli assessori esterni devono comunque essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità richiesti per i consiglieri. A tale scopo il Sindaco, nel provvedimento di nomina, dà atto espressamente dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. L'assessore esterno partecipa alle sedute del consiglio con diritto di intervento e senza diritto di voto.
4. In nessun caso viene computato nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
5. Non può essere nominato vicesindaco un assessore esterno.

Art. 22

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

Art. 23

Attribuzioni

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore generale se nominato, o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. In particolare delibera:
 - a) in materia di appalti, contratti e contenziosi:
 - 1) predisporre lo schema di programma triennale opere pubbliche, con il quale, in ordine ai lavori ed opere elencati, definisce anche gli elementi essenziali dei contratti da stipulare, a termini di quanto disposto dall'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
 - 2) determina nel Piano esecutivo di Gestione, sue successive modifiche od integrazioni, gli elementi essenziali dei contratti di fornitura di beni e servizi e, nel rispetto delle competenze riservate al Consiglio comunale, impartisce indirizzi in ordine ai contratti aventi carattere pluriennale;
 - 3) definisce, su motivata proposta del responsabile di servizio e/o degli uffici e/o del procedimento e nel rispetto delle competenze del Consiglio, indirizzi circa la rinnovazione dei contratti a durata pluriennale, quando non sia già stato disposto in sede di adozione del Piano Esecutivo di Gestione;
 - 4) decide, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse indicati nella motivazione del provvedimento, di prevenire o definire controversie in via di transazione, nella ricorrenza dei presupposti previsti nel Codice civile e con contestuale determinazione degli elementi essenziali del contratto;
 - 5) approva lo schema di accordo bonario proposto dal responsabile unico del procedimento, relativamente agli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - 6) accetta o rifiuta lasciti o donazioni;
 - 7) delibera le locazioni attive e passive;
 - 8) delibera sulla costituzione di servitù di ogni genere;
 - 9) autorizza le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali, da, proporsi dal Comune o proposti contro il Comune, davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari e speciali, di ogni ordine e grado, comprese le transazioni;
 - 10) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - 11) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.
 - b) in materia di personale:
 - 1) adotta il programma triennale di fabbisogno di personale;
 - 2) autorizza la stipulazione di accordi integrativi del contratto collettivo nazionale di lavoro, assunti in sede di contrattazione decentrata ed adotta contestualmente l'impegno contabile necessario;
 - 3) impartisce indirizzi in ordine alle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa;
 - 4) delibera motivatamente il recesso ed il licenziamento del personale, nei casi previsti dal Contratto nazionale di lavoro;

- 5) definisce gli indirizzi cui debbono attenersi i responsabili di servizio e/o degli uffici od il segretario comunale, nei casi in cui quest'ultimo ne svolga le funzioni, ai fini della conciliazione nelle cause di lavoro;
 - 6) riconosce l'insussistenza di conflitto d'interessi con l'ente nei procedimenti giudiziari in cui siano coinvolti, per causa di servizio, i dipendenti del comune, ai fini dell'anticipazione o del rimborso delle spese da essi sostenute, quando spettanti in base a quanto previsto dall'ordinamento;
- c) in materia di contributi, indennità o rimborsi a dipendenti, amministratori o terzi:
- 1) determina i soggetti destinatari nonché gli importi massimi da attribuire agli stessi;
 - 2) definisce indirizzi, quando la legge attribuisca discrezionalità in merito, circa gli importi delle indennità da corrispondere agli amministratori o consiglieri o terzi;
 - 3) accerta la sussistenza dei presupposti per il rimborso delle spese di difesa sostenute dagli amministratori nei procedimenti giudiziari in cui gli stessi siano stati coinvolti per cause connesse al loro mandato, nella ricorrenza dei presupposti di legge.

Art. 24

Deliberazioni della Giunta Comunale

1. La giunta comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti favorevoli sui contrari.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. Il tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
5. Alle riunioni della Giunta possono essere invitati tutti coloro che la Giunta o il Sindaco ritengano opportuno sentire.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

Art. 25

Sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce

direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e/o servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.**

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di rappresentanza di genere.**
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 26

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
 - d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge e gli altri provvedimenti a lui riservati in qualità di ufficiale di governo;
 - e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
 - f) – *abrogata* - **
 - g) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - h) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti quando manchi nel comune una figura di responsabile degli uffici e/o dei servizi;
 - i) nomina gli uffici alle dirette dipendenze del sindaco o conferisce incarichi alle dirette dipendenze e previa deliberazione di giunta comunale;

- j) individua i funzionari con i quali stipulare contratto di lavoro a tempo determinato, di diritto pubblico o, nei casi previsti dall'ordinamento, di diritto privato, per alte specializzazioni o incarichi dirigenziali;
 - k) autorizza l'espletamento da parte del segretario comunale, nei casi previsti dall'ordinamento, di incarichi extra ufficio;
 - l) conferisce al Segretario comunale, quando consentito dall'ordinamento, per iscritto e con provvedimento motivato, funzioni determinate qualora non sia possibile, per la natura degli atti e per le competenze, attribuire la competenza ad altro responsabile, eccettuato il caso in cui la speciale natura tecnica delle competenze professionali presupposte o l'abilitazione richiesta per il loro esercizio impongano il conferimento di incarico esterno o l'utilizzazione, in convenzione od in comando, di personale di altro ente;
 - m) revoca motivatamente le licenze di cui agli artt. 68, 69 e 80 di cui al T.U.L.P.S., n. 773/1931;
 - n) emette le ordinanze di cui alle lettere a) e b) del comma 1, articolo 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, come modificato dal Decreto Legislativo 10.09.1993, n. 360;
 - o) gli altri provvedimenti a lui riservati in qualità di ufficiale di governo.
2. Il Sindaco può avvalersi, senza oneri per il Comune, di collaboratori da lui designati e prescelti sulla base di un legame fiduciario, anche tra i consiglieri comunali, ai quali affida la consulenza o altre incombenze circa determinati affari o questioni.

Art. 27

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.**
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 28

Attribuzioni di organizzazione

Il Sindaco :

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione;
- b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone, con atto formale (o informale), la convocazione e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 29

Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni dello stesso.
2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 30

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco – Il vicesindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio comunale e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.59 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.
3. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'atto di dimissioni.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

TITOLO IV
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I
UFFICI

Art. 31

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 32

Organizzazione degli uffici del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione pubblica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi ed al segretario comunale.**
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 33

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le

responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, gli organi amministrativi, il segretario comunale.**

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento: al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie denominate aree, anche, mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 34

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile dei diversi servizi e/o degli uffici, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal segretario comunale e dagli organi collegiali.**
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e all'emanazione delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

Art. 35

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario comunale e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.**
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati nel P.E.G., dal sindaco e dalla giunta comunale. **
4. I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
5. Il sindaco può attribuire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
6. Per obiettivi determinati e/o per la copertura di posti di responsabilità di uffici o servizi, con convenzione a termine, la giunta, può deliberare incarichi di collaborazione esterna al alto contenuto di professionalità o convenzionarsi con altri comuni per il raggiungimento degli obiettivi o per la copertura posti.

Art. 36

Funzioni specifiche attribuibili ai responsabili degli uffici e dei servizi

Ai responsabili degli uffici e dei servizi competono:

a) in materia di appalti, contratti e contenzioso:

- 1) approvano lo schema di bandi ed avvisi di gara, dei capitolati speciali e della lettera di invito;
- 2) prendono atto delle risultanze delle gare ad evidenza pubblica e dispongono l'aggiudicazione definitiva, sia conseguente a procedure ad evidenza pubblica, sia conseguente a procedure di tipo negoziato, con approvazione dello schema di contratto, in osservanza degli indirizzi espressi dalla Giunta, a termini di quanto previsto all'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- 3) costituiscono, in osservanza di quanto previsto dal regolamento dei contratti, le commissioni di gara;
- 4) approvano gli schemi di convenzioni professionali da stipulare con i professionisti esterni nominati dal Sindaco e la stipulazione conseguente;
- 5) approvano e liquidano gli stati di avanzamento;
- 6) decidono l'accoglimento della richiesta di anticipazione del prezzo contrattuale e, se consentito dalla legge, di revisione del prezzo;

- 7) approvano la richiesta di subappalto dell'opera, avanzate dalla ditta aggiudicataria;
 - 8) dispongono l'affidamento dell'esecuzione dell'opera o del lavoro alla ditta risultata aggiudicataria in posizione successiva rispetto alla ditta di cui sia stata dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione o nei confronti della quale sia stata disposta la risoluzione, il recesso o la rescissione del contratto, nei casi disciplinati dalla legge;
 - 9) decidono l'irrogazione di penali previste nei contratti e nelle convenzioni;
 - 10) assumono la decisione di risolvere i contratti o le convenzioni, nel caso di inadempimento, fatto salvo quanto previsto in materia di accordo bonario dalla legge sui lavori pubblici;
 - 11) approvano il certificato di regolare esecuzione e quello di collaudo, quando previsto dalla normativa vigente, anche in corso d'opera;
- b) in materia di personale:
- 1) avviano i procedimenti e dispongono l'adozione dei provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento, nei confronti del personale dipendente incardinato nell'area alla quale essi siano preposti in veste di apicalità;
 - 2) autorizzano l'effettuazione di missioni nell'ambito del territorio della Regione del personale della propria area;
- c) in materia di erogazione di contributi:
- 1) in osservanza del regolamento deliberato dal Consiglio e degli indirizzi espressi dalla Giunta, accertano la sussistenza dei requisiti per l'erogazione, l'adozione dell'atto di impegno e la liquidazione;
- d) in materia di pubblici spettacoli e trattenimenti:
- 1) rilasciano le licenze di cui agli artt. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S. n. 773/1931, nonché le licenze di agibilità;
- e) nelle materie disciplinate dal Codice della Strada:
- 1) adottano le ordinanze di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1, articolo 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, come modificato dal Decreto Legislativo 10.09.1993, n. 360
- f) nelle materie di competenza:
- 1) adottano le ordinanze normali ed i decreti che la legge espressamente non riserva alla competenza di altro organo;
 - 2) adottano le determinazioni di gestione, in attuazione degli indirizzi espressi dagli organi di governo, con assunzione dei relativi impegni di spesa, anche a carattere pluriennale;
 - 3) adottano ogni altro atto o provvedimento di gestione necessario od utile al buon andamento amministrativo, in osservanza della legge, dei regolamenti e degli atti politici di indirizzo legittimamente e legalmente emanati.

Capo II

UFFICI DI ALTA AMMINISTRAZIONE

Art. 37

Incarichi dirigenziali, di alta specializzazione, collaborazioni esterne, uffici di controllo e alle dirette dipendenze del sindaco

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico, ai sensi dell'art.110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che lo consentano apposite norme di legge.
4. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
5. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione e/o dirigenziali a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.
6. Il sindaco ha la facoltà di affidare le funzioni, o parte, di responsabile degli uffici e dei servizi al segretario comunale o quelle indicate nel presente articolo nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, dalle norme statutarie, dai regolamenti di organizzazione, dai contratti collettivi e/o decentrati.

Art. 38

Segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.

5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
6. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco.
7. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico o di organi a ciò deputati.
8. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum, riceve le dimissioni del sindaco e la mozione di sfiducia.
9. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal sindaco.
10. – *abrogato* - **

Art. 39

Vicesegretario comunale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente.
2. Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 40

Direttore Generale

*- abrogato - ***

TITOLO V **I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Art. 41

Servizi comunali

1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 42

Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.*
2. Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Gli enti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio d'amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà, a norme dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al consiglio comunale.
5. La composizione degli organi di amministrazione e controllo deve garantire la presenza del genere meno rappresentato secondo le disposizioni della Legge 120/2011 in materia di rappresentanza di genere.**

Art. 43

Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 44

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 264.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VI **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

Art. 45

Accesso agli atti amministrativi e alle informazioni in possesso del Comune

1. Il Comune emana il regolamento per la disciplina del diritto dei cittadini, singoli o associati, a prendere visione e ad ottenere copia degli atti e dei documenti in possesso del Comune, salvo l'adempimento previsto dal comma 4, dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 241/1990, disciplinerà il diritto d'accesso e di informazione in modo da garantirne l'esercizio più ampio possibile.

Art. 46

Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune, ai fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale, e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, valorizza le libere forme associative.
2. Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari, disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.
3. La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta o dal Consiglio o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni. Degli esiti delle consultazioni si dà atto negli atti ai quali le consultazioni si riferiscono.
4. Il Comune, secondo le modalità previste dai regolamenti, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze dell'associazionismo negli organi consultivi comunali; assicura l'accesso alle strutture e ai servizi.
5. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nei settori sociale e sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero ed in ogni caso quelle che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
6. Il Comune può stipulare, con tali organismi associativi, apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo.
7. Il Consiglio comunale, ai fini sopraindicati, può stabilire che le associazioni, senza scopo di lucro e dotate di un ordinamento interno che stabilisca l'eleggibilità delle cariche sociali e la regolare tenuta degli atti contabili, siano iscritte in un Albo dell'Associazionismo tenuto presso la segreteria del Comune. La deliberazione che istituisce l'Albo deve contenere il regolamento per la tenuta.

Art. 47

Consultazione della popolazione del Comune

Possono essere soggetti promotori:

- A) il Consiglio Comunale;
 - B) il 20% degli elettori del Comune;
 - C) coloro che se ne assumono in proprio le spese.
1. La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili sulle scelte di competenza degli Organi Comunali, su materie di esclusiva competenza locale.
 2. La consultazione può essere deliberata dal Consiglio Comunale di propria iniziativa, approvandone nel contempo il piano finanziario e la copertura della spesa con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.
 3. La consultazione potrà, altresì, essere richiesta da altri organismi, associazioni, sodalizi od Enti, che se ne assumono le conseguenti spese, previa presentazione di apposito piano finanziario, che sarà approvato, agli effetti della congruità, dalla Giunta Comunale.
 4. Se la richiesta di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme di colta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse, viene formalmente fatta da cittadini-elettori nella misura di almeno il 20% (venti per cento) della popolazione elettorale comunale, la relativa spesa sarà assunta a carico del bilancio comunale.
 5. Per l'assunzione della spesa di cui al precedente 4° comma è richiesta, altresì, la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 48

Modalità e termini

1. La consultazione comunque ed in tutti i casi è indetta con provvedimento formale del Sindaco, in esecuzione di atto deliberativo consiliare o della Giunta.
Il Comune, inoltre, assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'Assemblea.
2. Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli Organi Comunali per i conseguenti provvedimenti di competenza e vengono resi noti alla cittadinanza, mediante avvisi o manifesti, che saranno affissi all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici.
3. La consultazione potrà avvenire anche a mezzo di questionario o in altre forme e sempre che siano garantite la conoscenza da parte dei cittadini interessati e la libertà nella espressione del voto.
4. Il Segretario Comunale presiede alle operazioni dell'espressione del voto al fine di garantire la imparzialità ed il buon andamento della consultazione.
Il Segretario Comunale si avvale delle strutture e del dipendenti comunali.
5. Partecipano alla consultazione i cittadini elettori, come risultano iscritti nelle liste elettorali comunali.

6. Modalità, forme e quant'altro possa occorrere saranno disciplinate da regolamento , che potrà essere unico con la disciplina della materia referendaria.
7. Per particolari argomenti la consultazione potrà essere estesa anche ai cittadini che abbiano compiuto il 16.mo anno di età.

Art. 49

Referendum consultivo

1. In materia di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum consultivo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare una unica questione, di grande rilevanza per la generalità della popolazione e significativa nei confronti dell'opinione pubblica.
3. Non è ammesso il referendum consultivo sulle seguenti materie:
 - tributi e tariffe;
 - provvedimenti a contenuto vincolato definitivo da leggi statali o regionali.
4. Per un periodo di almeno 5 anni dallo svolgimento di un referendum non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo o analogo oggetto.
5. Il quesito referendario è deliberato dal Consiglio Comunale o richiesto dal 20% di cittadini elettori residenti del Comune: nel secondo caso le operazioni di verifica devono essere espletate entro 60 giorni dal deposito ad opera del Consiglio Comunale.
6. Qualora più referendum siano promossi nello stesso periodo di tempo, ne sarà disposto lo svolgimento contemporaneo.
7. Entro trenta giorni l'esito del referendum è comunicato dal Sindaco al Consiglio comunale che dovrà farne oggetto di discussione e reso noto alla popolazione con adeguata pubblicità.

Art. 50

Regolamento per il referendum

Il regolamento disciplina lo svolgimento del referendum, le relative modalità e forme ed in particolare vengono osservate le seguenti regole:

1. Entro trenta giorni dall'esecutività delle deliberazioni consiliari di cui al punto 5. del precedente articolo, il Sindaco convoca il corpo elettorale per una domenica fra il 15' ed il 30' giorno successivi; costituisce i seggi elettorali formati, alla presenza dei capigruppo consiliari e del comitato promotore ove costituito, con estrazione a sorte di un presidente e due scrutatori (con osservanza, in quanto applicabile, della disciplina regionale del referendum consultivo); vigila sulla regolarità delle operazioni. Il presidente del seggio nomina il segretario.
2. Ai fini del referendum il voto spetta ai cittadini di età superiore a 18 anni.

Art. 51

Promozione di associazioni o di comitati come organismi di partecipazione

1. Il Comune può promuovere la formazione di associazioni o comitati per la gestione di servizi di base di rilevanza sociale, permanenti o temporanei, nei settori della scuola, della sanità, dell'assistenza e della gestione del territorio e delle tossicodipendenze, dello sport e del tempo libero, nel rispetto delle norme vigenti in materia di rappresentanza di genere.**
2. Tali organismi di partecipazione collaborano, nell'ambito della propria competenza definita dal regolamento e con strumenti resi disponibili dal comune, con gli organi comunali. Essi possono formulare proposte all'amministrazione.
3. Il Comune può consultare tali organismi sui provvedimenti di proprio interesse, redigendo verbale degli esiti delle consultazioni e può affidare loro la gestione di pubblici servizi.
4. Le elezioni alle cariche avviene con metodo democraticamente garantito, secondo le norme del regolamento.

Art. 52

Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati

1. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta Comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
2. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
3. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazione al primo Consiglio comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.

Art. 53

Difensore Civico

- *abrogato* - **

Art. 54

Regolamento per il Difensore Civico

- *abrogato* - **

Art. 55

Difensore Civico territoriale

1. Le funzioni di difensore civico possono essere attribuite, mediante apposita convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, al Difensore civico provinciale. **

TITOLO VII

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 56

Il processo di programmazione

1. Al fine di perseguire uno sviluppo armonico della Comunità, impiegando le risorse secondo la priorità dei bisogni, il Comune adotta la programmazione come metodo di intervento.
2. Gli obiettivi, le politiche di gestione e le azioni conseguenti sono definiti mediante piani, programmi generali e settoriali e progetti.
3. Il regolamento definisce la struttura, il contenuto, le procedure di formazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti della programmazione comunale, individuando opportune modalità di coinvolgimento degli organi burocratici e degli uffici nel processo di programmazione.

Art. 57

Collegamento fra la programmazione ed il sistema dei bilanci

1. Al fine di garantire che l'effettivo impiego delle risorse del Comune sia coerente con gli obiettivi e le politiche di gestione definiti nei documenti della programmazione, la formazione e l'attuazione delle previsioni del bilancio pluriennale e del bilancio annuale devono essere esplicitamente collegate con il processo di programmazione.
2. Per dare attuazione al principio stabilito al comma precedente, il regolamento definisce il contenuto informativo e le procedure di formazione dei bilanci, della relazione revisionale e programmatica e di altri eventuali documenti integrativi. In particolare, il regolamento disciplina:
 - a) il ciclo annuale di bilancio, raccordandone le varie fasi con la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione degli strumenti della programmazione;
 - b) l'integrazione dei dati finanziari dei bilanci con dati esprimanti gli obiettivi, le attività e le prestazioni, con i relativi costi di realizzazione.
3. Per conferire sistematicità al collegamento fra la programmazione ed il sistema dei bilanci il regolamento disciplina altresì le modalità per la verifica continuativa dei risultati e per il raccordo fra le previsioni ed i dati consuntivi.

Art. 58

Il Controllo di gestione

1. Al fine di garantire che le risorse del Comune siano impiegate nel perseguimento degli obiettivi secondo criteri di efficacia e di efficienza, motivando e responsabilizzando convenientemente gli organi e gli uffici, il Comune adotta un sistema di controllo di gestione.
2. Sono componenti del controllo di gestione:
 - a) la revisione della struttura organizzativa secondo un sistema di centri di responsabilità raccordati con la struttura dei bilanci;
 - b) l'adozione ed il continuo aggiornamento di un sistema informativo per le decisioni comprendente, oltre alla contabilità finanziaria, strumenti di contabilità direzionale per l'analisi delle decisioni e per la programmazione della gestione;
 - c) un processo di controllo ispirato ai principi di cui al precedente art. 57.
3. Il regolamento disciplina le singole componenti del controllo di gestione definendone le reciproche relazioni.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 59

Revisore dei conti

1. Il Revisore del conto è scelto mediante estrazione dall'elenco di cui all'art. 16, comma 25, del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge 148/2011.**
2. Il revisore dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il revisore, in conformità a quanto stabilito dal regolamento di contabilità:
 - collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune;
 - attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione
4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

Art. 60

Motivazione delle deliberazioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, nell'esame dei bilanci, dei piani e dei programmi, deve tenere in considerazione specifica anche le relazioni, i rilievi e le proposte del revisore dei conti e, conseguentemente, motivare le proprie decisioni.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Art. 61

Regolamenti comunali anteriori

1. I Regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore per le parti in cui non sono incompatibili con esso fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

* Modifiche agli artt.20 e 42 del vigente Statuto approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 30.07.2007.

** Modifiche agli artt. 2,12,13,18,19,25,26,27,32,33,34,35,37,38,40,42,51,53,54,55,59, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 02.06.2013.